



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SCALFAROTTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 2023

Disposizioni in materia di gestione e valorizzazione dei beni immobili
confiscati alla mafia assegnati a enti *non profit*

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo unico del presente disegno di legge ha due finalità.

Con la lettera *a*) si afferma il principio secondo cui i proventi derivanti dalla gestione dei beni confiscati alla mafia assegnati a titolo gratuito a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e agli operatori dell'agricoltura sociale sono destinati prioritariamente a

sostenere le spese di conservazione e gestione rendicontate dagli stessi, prevedendo anche la possibilità di utilizzare tali proventi per la realizzazione di progetti di riqualificazione e valorizzazione dei predetti beni immobili assegnati, purché questi siano stati concordati con il comune ove l'immobile è sito (aspetto di assoluta opportunità, posto che quest'ultimo sarà chiamato ad amministrare la quota residua dei proventi per finalità istituzionali, sociali o economiche che ampio impatto hanno sui territori).

Con la lettera *b*), invece, al fine di evitare che gli enti *non profit* di cui sopra possano trovarsi privi di risorse per la gestione e il rilancio dei beni assegnati, si stabilisce che i proventi derivanti dall'utilizzo dei beni immobili da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata siano destinati, per una quota definibile tra il 30 e il 50 per cento del totale, determinata con decreto ministeriale adottato con cadenza annuale, alle medesime finalità contemplate dalla lettera *a*).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* Nel caso di assegnazione ai sensi del comma 3, lettera *c)*, quinto periodo, i proventi sono destinati in via prioritaria alle spese di conservazione e gestione sostenute e rendicontate dal concessionario, nonché ai progetti di riqualificazione e valorizzazione presentati dallo stesso e approvati dal comune ove è sito l'immobile »;

b) al comma 4, dopo le parole: « Fondo unico giustizia, » sono inserite le seguenti: « per essere assegnati, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno, per una quota non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento ai concessionari di cui al comma 3, lettera *c)*, quinto periodo, e per la restante parte ».

€ 1,00